

CORTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

* * *

Opinione scritta della Società della Ragione, ex art.6 norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale

L’Associazione La Società della ragione, in persona della Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Prof.ssa Grazia Zuffa, nata a Piasco (Cn) il 8.8.1945 (C.F. ZFFGRZ45M48G575S), ai sensi dell’art.6 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale (delibera Corte costituzionale 22.7.2021 e successive modificazioni), con il presente atto intende proporre una propria opinione scritta, quale *amicus curiae*, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Firenze in data 17.1.2024, iscritta al n.32/2024 del Registro delle Ordinanze di Codesta Ecc.ma Corte e pubblicata sulla G.U. del 13 marzo 2024, n.11, Serie Speciale, con cui il predetto organo giudicante sospendeva il giudizio disponendo l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale riguardante l’art.580 c.p., come modificato dalla sent.n.242 del 2019 della Corte costituzionale, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio sia subordinata alla circostanza che l’aiuto sia prestato a una persona “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”, per contrasto con gli artt.2, 3, 13, 32 e 117 Cost., quest’ultimo con riferimento agli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU.

* * *

Sulla legittimazione della Società della Ragione

L’Associazione *de qua* è stata fondata nel 2008 e ha tra i suoi scopi statutari (art.2), quello di studio, ricerca e sensibilizzazione culturale sul tema dei diritti dei cittadini e delle cittadine e della valorizzazione della soggettività dei singoli e delle singole, della promozione di un diritto penale minimo e mite, di una giustizia guidata da principi umanitari. Nell’ambito di queste e delle ulteriori finalità indicate nell’allegato statuto la Società della Ragione ha promosso campagne di informazione e seminari, anche di concerto con altre associazioni (quali L’altro diritto ODV, la Fondazione Franca e Franco Basaglia, l’Associazione Centro per la Riforma dello

Stato, Forum Droghe), intervenendo altresì quale terzo interveniente presso la Corte EDU nella causa *Ciotta v. Italy*, Application n.368/21 ed in quella *Lavorogna v. Italy*, Application n.8436/21

La S.d.R. rivolge da sempre la sua attenzione alle fondamentali questioni della materia penale (quali i diritti delle persone recluse, per cui si è impegnata nelle campagne per l'abolizione dell'ergastolo ostativo, per la modifica dell'art. 79 Cost. su amnistia e indulto, e nella campagna *Garantire il diritto alla affettività e alla intimità in carcere*, in vista del giudizio di costituzionalità; le condizioni delle madri detenute con figli al seguito, su cui ha promosso la campagna *Madri Fuori*; la condizione giuridica degli autori di reato con patologia mentale, su cui ha promosso la campagna per il superamento dell'Opg, nonché seminari di discussione e ha elaborato la proposta di legge di modifica delle norme sulla non imputabilità, attualmente A.C. 1119 d'iniziativa del deputato Riccardo Magi; la condizione giuridica e di reclusione degli internati in misura di sicurezza per imputabili, su cui ha condotto attività di ricerca ed elaborato una proposta di legge di abrogazione di tali misure, A.C. 158 presentato nella XIX legislatura; né si può dimenticare l'impegno che autorevoli suoi componenti hanno speso nei lavori dei Tavoli degli Stati generali dell'Esecuzione Penale, nel 2015/2016, e poi nelle Commissioni ministeriali nel 2017 e nel 2022. La S.d.R. ha, inoltre, dedicato attenzione a tematiche bioetiche e di biodiritto, organizzando e conducendo attività seminariali su: TSO, contenzione, gestazione per altri, sciopero della fame. Ha altresì curato pubblicazioni su tali tematiche, in particolare tramite la collana pubblicata da Futura/Ediesse, tra i quali per esempio il volume Stefano Anastasia, Franco Corleone, Andrea Pugiotto (a cura di), *Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto*, Ediesse, 2018.

In questo spirito la S.d.R. intende offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità, in piena aderenza alle disposizioni che regolano la presentazione delle opinioni scritte. Del resto, come autorevolmente sostenuto in dottrina (A. Massaro – L. Grossi, *La progressiva “destrutturazione giurisprudenziale” del suicidio medicalmente assistito: una nuova questione di legittimità costituzionale sull'art.580 c.p.*, in *Sistema Penale*, 12 marzo 2024), “l'iter che ha condotto alla nuova questione di legittimità costituzionale sull'art.580 c.p., a ben vedere, racconta una storia che, indipendentemente dal finale, muove da un prologo destinato, in ogni caso, a restare nella storia della giustizia costituzionale”.

Al dunque, senza negare lo spirito di *amicus partis* che muove l'opinione in oggetto, si cercherà in questa sede di offrire un contributo all'analisi di alcuni nodi critici alla base dell'incidente di costituzionalità, con l'auspicio che la Corte dichiari illegittima la disposizione censurata dal giudice *a quo*.

La presidente, Grazia Zuffa, psicologa, PhD, già senatrice, dal 2006 è membro del Comitato Nazionale di Bioetica - CNB. Nel 2019 il CNB ha emesso un parere sul tema dell'aiuto al suicidio, *Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito*, del 18 luglio 2019, a cui Grazia Zuffa ha dato la sua approvazione e ha contribuito con apporti scritti.

* * *

Premessa

Occorre innanzitutto evidenziare che il rimettente non ha in alcun modo surrettiziamente riproposto una tesi accordante privilegio all'autodeterminazione rispetto al bene della vita, pur richiamando quale parametro interposto l'art.8 della Convenzione, consapevole della necessità di "tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile come quella del suicidio" (sent.n.242/2019, § 2.2 *Considerato in diritto*); tale assunto (peraltro ribadito con la sent.n.50 del 2022, con cui si è stabilita l'inammissibilità del quesito referendario sull'art.579 c.p.) non viene qui posto in discussione.

Piuttosto, si è denunciato espressamente il contrasto (*inter alia*) con l'art.32 Cost., "parametro, questo, non evocato nel dispositivo nell'ordinanza di rimessione" (della Corte di Assise di Milano), "ma più volte richiamato in motivazione" (sent.n.242/2019, § 2.3. *Considerato in diritto*).

Ciò premesso, nel perimetro conchiuso assegnato dalla Legge all'argomentare delle formazioni sociali, qual è la S.d.R., ci si soffermerà su alcuni punti circoscritti, qui di seguito esposti.

* * *

Sulla rilevanza della *quaestio* e sull'interpretazione sostanziale della condizione procedurale

Com'è noto con la sent. n.242/2019 si è ritenuto che le condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito debbano essere verificate dalle strutture del SSN, previo parere del comitato etico territorialmente competente; la prima giurisprudenza di merito (Corte di Assise Massa, sent. n.1 del 27.7.2020; Corte di Assise di Appello Genova, sent. n.1 del 28.4.2021) intervenuta dopo la pronuncia citata ha ritenuto operante la causa di non punibilità anche in riferimento a pratiche attuate presso strutture sanitarie estere, siccome soddisfattive delle stesse esigenze di tutela ravvisate dalla Corte. Si tratta di impostazione condivisa dal Gip fiorentino e da chi scrive. Muovendo dal presupposto che la procedura (ove sanitaria) non fondi il diritto all'autodeterminazione terapeutica (cfr. A. Massaro – L. Grossi, *cit.*), che trova fondamento nell'art.32 Cost e ad essa preesiste (nel rispetto del bilanciamento con l'inviolabile diritto alla vita, indicato più volte da codesta Corte), il giudice *a quo*, consapevole dell'insegnamento secondo il quale "in linea di principio le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali" (sent.n.356 del 1996, § 4 *Considerato in diritto*) ha dunque fornito una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

Come autorevolmente osservato in dottrina (V. Manes – V. Napoleoni, *La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale*, G. Giappichelli Editore, 2019, 99 sgg.), “sarebbe singolare, e contrastante comunque con il requisito della rilevanza, che il giudice sia tenuto a sollevare la questione a fronte della possibilità di una interpretazione sì incostituzionale, ma che egli non intende fare propria e sulla base della quale non intende, pertanto, definire il giudizio principale. È, dunque, in rapporto alla norma che il giudice ritiene di dover concretamente applicare, e non già alla disposizione, che va verificata l’esistenza dei dubbi di costituzionalità”.

Come si vedrà a breve, raccogliendo l’ormai ricorrente denuncia dei Presidenti della Corte, il rimettente non ha potuto esimersi per converso dal sollevare questione in ordine all’ulteriore requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.

* * *

Sul requisito della dipendenza da trattamento di sostegno vitale

Il giudice *a quo* ha rilevato come (pg.8) “la stessa Corte costituzionale non ha dato, né nell’ordinanza n. 207/2018, né nella sentenza n. 242/2019, una definizione analitica e sistematica dei trattamenti di sostegno vitale”, facendo piuttosto rinvio esemplificativo ad alcune indicazioni provenienti dall’art.1, comma 5, cpv., della L. n.219/2017. A tal proposito, detta disposizione prevede che “ai fini della presente legge sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici”. Manca, dunque, il riferimento che (solo a mo’ di esempio) la sentenza opera rispetto alla ventilazione.

Se dunque potrebbe sostenersi che la disciplina di settore non sia di per sé richiamabile pedissequamente sul punto in ordine al requisito denunciato come incostituzionale, ciò che rileva è che neanche può dirsi, nel caso di specie, esservi contrasto tra il presupposto della dipendenza da sostegno vitale e il diritto al rifiuto di trattamenti (che la parte privata mai ha chiesto – non avendone necessità – o rifiutato).

Da ciò deriva (denunciato come un paradosso) che chi soffre di malattia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psichiche lucidamente repute intollerabili, ma non dipenda da meccanismi di sostegno vitale (a cagione di caratteristiche sue proprie e/o della malattia, sia pure gravissima, quali sono ad esempio le neoplasie - purtroppo causa maggioritaria di morte - e perfino per l’assenza di cure adeguate, come per la sclerosi multipla), dovrebbe attendere l’eventuale (e mai preventivabile) precipitare della situazione, essendo costretto a prolungare suo malgrado l’esposizione a sofferenze intollerabili, con evidente violazione della dignità umana (che sia l’ord. 207/2018 che la sent. 242/2019 indicano quale obiettivo da preservare).

Vi possono, infatti, essere casi in cui la richiesta di essere aiutati a morire nasce dalla scelta autonoma di una persona che vuole evitare la perdita di dignità che l’evoluzione della malattia può comportare (così il CNB nelle citate *Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente*

assistito, pg.16). I valori a cui fa riferimento il paziente che chiede l'aiuto a morire guardano alla valorizzazione del personale atteggiamento che ciascun individuo ha di fronte al fine vita, alla riappropriazione della propria morte, alla certezza di conservare la propria dignità nella morte (ivi, pg.20).

Del resto, che il tema della dignità sia centrale (e ben lumeggiato dal rimettente alle pgg.15 e 16 dell'ordinanza) lo si ricava anche dal richiamo operato al § 9 del *Considerato in diritto* della ord. n.207/2018, ove può leggersi di una “lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive (art. 3 Cost: parametro, quest'ultimo, peraltro non evocato dal giudice *a quo* in rapporto alla questione principale, ma comunque sia rilevante quale fondamento della tutela della dignità umana)”.

Nel caso che ci occupa, al contrario, con un delicato richiamo all'importanza della dimensione temporale della morte (pgg.15 e 16) il Gip di Firenze legge lo scorrere del tempo e la conseguente decisione sul por fine alla propria vita non come un atto di ribellione al valore inviolabile della vita, quanto come espressione della propria dignitosa autodeterminazione, senza il bisogno di una mortificante attesa, che potrebbe – per eterogenesi dei fini – indurre al ricorso a procedure poco garantite.

Del resto, è proprio l'assenza della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale che nel caso di specie ha “costretto” il malato a ricorrere alle procedure elvetiche, come evidenziato a pg. 7 dell'ordinanza, ed ha reso rilevante la questione proposta.

Insomma, in definitiva sul punto, nulla autorizza a credere che il sacrificio della vita umana possa darsi solo in caso di dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, poiché malattie gravissime e incurabili, ma a decorso più lento e senza possibilità di sostegno, non possono certo dirsi meno meritevoli di aiuto medico per por fine alle sofferenze patite. L'ampliamento interpretativo delle regole può essere, di fronte a queste patologie, lo strumento che libera dai vincoli che lasciano le persone prigioniere della sofferenza, che negano loro la dignità. La condizione dell'umano, ovvero la sua dignità, è infatti il riferimento centrale nelle decisioni sul “morire bene”, che non può riferirsi soltanto a una nozione di vita ridotta alla sua misura biologica (Stefano Rodotà, *La vita e le regole*, Feltrinelli, 2006, pp. 247-266).

Queste ragioni a sostegno del contrasto coi denunciati parametri del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale debbono infatti essere lette alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, cfr. sent. n. 42/2017), secondo la quale “a fronte di adeguata motivazione circa l'impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificatamente al tenore letterale della disposizione, la Corte ha già avuto modo di affermare che la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice *a quo* non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene

al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità (sent. n. 221 del 2015). Si tratta di orientamento ormai consolidato, in virtù del quale può ben dirsi che se l'interpretazione prescelta dal giudice rimettente sia da considerarsi la sola persuasiva, è profilo che esula dall'ammissibilità e attiene, per contro, al merito (sentt. nn. 95 e 45 del 2016, n. 262 del 2015; nonché, nel medesimo senso, sent. n.204 del 2016)". Con la richiamata sent. n.42/2017 Codesta Corte ha infatti affermato che è dunque sufficiente che il giudice "proponga una motivazione plausibile, con riguardo alla rilevanza della questione, riconoscendosi finanche forme implicite di motivazione al proposito, sempre che dalla descrizione della fattispecie il carattere pregiudiziale della stessa questione emerga con immediatezza ed evidenza (sentt. n.120 del 2015, n.201 del 2014 e n.369 del 1996)".

* * *

Sulla compatibilità della *quaestio* con il divieto di cui all'art.137, comma 3, Cost.

Solo apparentemente il nuovo incidente di costituzionalità concernente l'art.580 c.p. può dirsi in contrasto con il divieto di impugnazione delle decisioni della Corte; a ben vedere, infatti, già nell'ordinanza 207/2018 Codesta Corte aveva rilevato l'importanza della situazione specifica venuta in gioco nell'occorso, che qui appare diversa da quella precedentemente scrutinata per i motivi già illustrati e tuttavia meritevole di intervento proprio per non lasciare zone franche in tema di tutela di diritti fondamentali dei quali la Corte *ex professo* rivendica il compito di occuparsi e che si prefigge di garantire.

Diversamente opinando, senza che perciò lo scrutinio costituzionale si trasformi in giurisprudenza casistica dai tratti alsaziani, una situazione progressivamente emergente, non ancora portata all'attenzione della Corte, vedrebbe quale ostacolo, e non ausilio, il precedente costituzionale, incapace di aprirsi a nuovi orizzonti.

Quanto appena rilevato schiude le porte ad un ultimo argomento posto a sostegno dell'incidente di costituzionalità dal giudice *a quo*, che qui di seguito si richiama.

* * *

Sul contrasto dell'art.580 c.p con l'art.117/1 Cost, in relazione all'art.14 Cedu

Prima di illustrare le ragioni poste a sostegno della *quaestio* sul punto, è opportuno rilevare come non sia tanto il precedente *Pretty v. Regno Unito* (non a caso citato anche a sostegno della speculare prevalenza della tutela offerta al bene delle vite) a poter offrire un'utile indicazione di verso, quanto il fatto che l'art. 14 Cedu (divieto di discriminazione), e l'art.1 del Protocollo n.12, sottoscritto in data 4 novembre 2011 (che ha allentato il rapporto di accessorietà che in linea di principio lega la disposizione convenzionale ai diritti sostanziali riconosciuti nella prima parte della Cedu) possano essere letti in corrispondenza sul piano interno con l'art.3 Cost.

Ciò che si vuol dire, in sostanza, è che al principio di non discriminazione, di cui all'art.14 Cedu e all'art.1 del citato Protocollo Addizionale, corrisponde sul piano del diritto interno il principio di eguaglianza e di parità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche, di cui all'art.3 Cost.

Come rilevato in dottrina (M.G. Putaturo Donati, *Il principio di non discriminazione ai sensi dell'art. 14 CEDU: risvolti sul piano del diritto internazionale e del diritto interno*, in www.europeanrights.eu, 16 luglio 2015), “il parametro di cui all'art.3 Cost. viene, infatti, in rilievo, oltre che sotto il profilo della ragionevolezza e razionalità della norma, anche sotto quello del principio di uguaglianza. Il presupposto perché possa configurarsi un trattamento discriminatorio in violazione dell'art.3 Cost. è che si tratti di situazioni sostanzialmente identiche, di fattispecie, pur diverse, ma ragionevolmente analoghe (sentt. n.162 del 2014, 1009 del 1988), di situazioni omogenee (sentt. n.146 del 2008, n.409 del 1998), e quindi comparabili o assimilabili”.

Una volta accertato che le situazioni poste a confronto sono simili, è necessario valutare se la differenziazione del trattamento risponda ad un fine legittimo; la legittimità del fine, naturalmente, dipende dal contesto in cui avviene la valutazione del caso di specie, tanto che detta considerazione, condotta in astratto, finisce sempre col portare la Corte a valutare la situazione in concreto.

Il giudizio di proporzionalità che ne consegue mira invece a valutare, appunto, la proporzione tra i mezzi impiegati e il fine perseguito; in sostanza quello che richiede la Corte è che l'Autorità nazionale abbia compiuto un bilanciamento corretto (*fair balance*) tra l'interesse pubblico perseguito (nel caso di specie, il diritto alla vita) e l'interesse soggettivo all'eguaglianza di trattamento (nel nostro caso, per le ragioni già individuate, ferma la superiore tutela riconosciuta da Codesta Corte al bene della vita).

* * *

Conclusioni

In conclusione, valgano alcune considerazioni finali.

Sebbene l'intervento richiesto nel *petitum* formulato dal rimettente sia chiaramente proposto in relazione alla “specifica situazione come quella oggetto del giudizio *a quo* (cfr. ord. n.207/2018, § 8 del *Considerato in diritto*)”, nel caso in cui venisse accolta la *quaestio* nei termini prospettati non vi sarebbe alcun vuoto di tutela per il superiore interesse già scrutinato con la sent.n.242 del 2019 rispetto alla norma incisa, né una menomata protezione di diritti fondamentali dell'individuo o di beni di particolare rilievo per l'intera collettività, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali, ben potendo la Corte nella situazione *de facto* qui prospettata (e solo in quel caso) dal rimettente limitarsi all'ablazione parziale della disposizione censurata quanto al mantenimento in vita per trattamenti di sostegno vitale.

Infine, confidando in un intervento di Codesta Ecc.ma Corte perché dichiari illegittimo l'art.580 c.p., come modificato dalla sent.n.242 del 2019, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l'altrui suicidio sia subordinata alla circostanza che l'aiuto sia prestato a una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, per contrasto con gli artt.2, 3, 13, 32 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU, appaiono opportune due ulteriori considerazioni.

La prima.

L'incidente di costituzionalità proposto dal giudice fiorentino impinge delicatissime questioni che hanno a che fare con la legge positiva, la giustizia e l'etica, che costringono a misurarsi con verifiche di tipo empirico-fattuale, niente affatto riducibili a censure di mere situazioni di fatto, dalle quali possano derivare squilibri di sistema con la soluzione invocata; vero è che, com'è stato efficacemente rilevato (P. Gaeta, *L'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale*, dattiloscritto, 2018) "la Corte non è un onnipotente risolutore di ogni disfunzione normativa, né l'intelligenza celeste che elimina ogni contraddizione del sistema: è solo (corsivo nostro) il giudice delle leggi", ma è altresì utile richiamare un precedente di Codesta Corte.

Con la sentenza n.162 del 2014, in tema di fecondazione assistita, la Corte è intervenuta con sentenza di accoglimento, respingendo un'eccezione proposta dalla difesa erariale, ritenendo che "l'ingiustificato, diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave patologia, in base alla capacità economica delle stesse, che assurge intollerabilmente a requisito dell'esercizio di un diritto fondamentale, negato solo a quelle prive delle risorse finanziarie necessarie per fare ricorso a tale tecnica recandosi in altri Paesi" non potesse essere ridotto a "mero inconveniente di fatto", essendo invece "diretto effetto delle disposizioni in esame".

Di vita (in quel caso) e di morte (tempi e modi per), in questo; del resto, con parole della Corte (cfr. ord. 223 del 2014), "con riferimento ad un diritto fondamentale, il rispetto degli obblighi sovranazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte nell'ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costruire strumento di efficace ampliamento della tutela stessa", giacché "il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo insito nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti".

La seconda.

Per le ragioni già illustrate l'incidente di costituzionalità proposto non mira a censurare il precedente manipolativo, assolutamente conforme ai poteri decisori della Corte e niente affatto esorbitante dai limiti del suo sindacato, quanto a proporre un nuovo elemento di tutela e garanzia in favore di chi si adoperi nell'aiuto di chi non dipenda da trattamenti di sostegno vitale.

La richiesta del giudice *a quo* è dunque chiara, ma com'è noto la Corte potrebbe risolversi in termini diversi da quelli prospettati, attraverso una lettura ampia del requisito dei trattamenti di sostegno vitale, con interpretazione analogica (*in bonam partem*) dell'art.580 c.p.

Così, per limitarci all'oggi, è utile richiamare la recentissima sent. 47 del 2024, con la quale Codesta Corte ha ripermetrato l'area del penalmente rilevante nei termini di cui in motivazione; operazione interpretativa che la S.d.R. propone, in alternativa a quella formulata in tesi, aderendo alle argomentazioni del remittente.

Con osservanza.

Roma, 28 marzo 2024

Grazia Zuffa

La Presidente

Firmato digitalmente